

CAMERA DEI DEPUTATI N. 182

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BOLOGNESI, BERTINOTTI, CRUCIANELLI, CALVANESE,
LUIGI MARINO, GUERRA, CARAZZI, MUZIO, PISTONE,
BOFFARDI, GALDELLI, VOCCOLI, DE MURTAS**

Norme per l'istituzione di un Fondo per la formazione, il lavoro e il risanamento ambientale, nonché di un'imposta sui grandi patrimoni

Presentata il 15 aprile 1994

ONOREVOLI COLLEGHI! — Trentaquattro milioni di disoccupati nei Paesi industrializzati, di cui ventidue nei Paesi della Comunità europea; in Italia, tra i mesi di gennaio e aprile 1993 si è registrata una diminuzione di 270 mila occupati, prevalentemente nell'industria, con un aumento di 250 mila unità sul fronte della disoccupazione. Nel solo mese di aprile, delle 2.389.000 persone in cerca di occupazione, il 52,6 per cento sono donne, un dato molto elevato in considerazione del fatto che esse rappresentano solo il 26,9 del totale della forza lavoro (rilevazioni ISTAT).

Questi dati sono un'ulteriore conferma del fatto che non siamo di fronte ad una ricorrente crisi congiunturale internazio-

nale e nazionale, ma ad una crisi che appare sempre più di natura strutturale e di non breve durata. La mancata ripresa economica ha avuto pesanti ricadute sulla dinamica dell'occupazione e sull'aumento della disoccupazione tanto da porre il problema occupazionale, con i suoi risvolti sociali, al centro del dibattito internazionale.

La proposta di legge che noi presentiamo, elaborata sulla base di un progetto della Lega ambiente, risponde alla nostra idea di nuovo modello di sviluppo fondato sul lavoro per tutti e sulla piena occupazione come obiettivo strategico.

Un piano « ecocompatibile », quello che presentiamo, che può produrre trecentomila posti di lavoro e che parte dal-

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

l'idea che la soddisfazione di bisogni sociali e ambientali a tutt'oggi inevasi può rappresentare una credibile e reale controproposta alle rare e insufficienti politiche governative in materia di occupazione.

I lavori socialmente e ambientalmente utili che qui proponiamo non sono intesi come semplici ammortizzatori sociali, in attesa di una improbabile ripresa economica a breve termine, secondo la logica governativa e legislativa sin qui perseguita.

La nostra idea di lavori socialmente e ambientalmente utili presuppone al contrario un rinnovamento profondo della nozione stessa di vita produttiva e dell'organizzazione delle relazioni sociali. È ad una modifica radicale del modello di sviluppo che noi pensiamo, presentando questa proposta di legge, che sappia coniugare i processi di trasformazione e di riconversione industriale con i lavori socialmente e ambientalmente utili e che punta a rendere reciprocamente funzionali settori decisivi dell'industria in trasformazione rispetto ad un progetto di società sostenibile.

La proposta che qui avanziamo si muove su tre grandi piani di lavoro che riguardano: la sistemazione delle città attraverso la mobilità collettiva e il riuso del patrimonio abitativo e infrastrutturale, un progetto di risparmio energetico e infine un piano per garantire l'acqua, quella potabile innanzitutto. Progetti di occupazione possibili che si tradurranno in migliaia di posti di lavoro qualificati e duraturi.

Con la presente proposta di legge è istituito un Fondo per la formazione, il lavoro e il risanamento ambientale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per finanziare progetti per lavori socialmente e ambientalmente utili. L'80 per cento del Fondo è destinato alle commissioni regionali per l'impiego sulla base dei criteri definiti nel testo, il restante 20 per cento è a disposizione delle amministrazioni centrali (articolo 1).

Compito delle commissioni regionali per l'impiego è quello di redigere un bilancio sociale e occupazionale, nonché un

piano per l'occupazione finalizzato ai progetti che riguardano: la manutenzione ambientale, il recupero urbano, la ricerca, la formazione e riqualificazione professionale, il sostegno alla piccola e media impresa (erogazione di servizi e sostegno alla commercializzazione e all'esportazione), i servizi alla persona. Una modulazione della fiscalizzazione degli oneri sociali è prevista per quelle aziende che operano riduzioni contrattate dell'orario di lavoro (articolo 2).

Sulla base di criteri stabiliti dal CIPE le commissioni regionali per l'impiego, mediante un apposito nucleo di valutazione, deliberano la graduatoria dei progetti da finanziare, presentati dalle amministrazioni pubbliche, o dei corsi di formazione ad essi connessi, rispettando le priorità definite nell'articolo 3. I progetti sono formulati secondo un modello predisposto dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e devono contenere tutte le indicazioni previste nel medesimo articolo 3.

I programmi, i progetti ed i corsi di formazione sono prioritariamente rivolti alle nuove tecnologie e alle forme di organizzazione del lavoro, alla tutela del territorio, all'organizzazione della città, ai controlli ambientali, alla valorizzazione dei beni naturali e culturali, agli interventi mirati alla persona. Per il 1995 le priorità riguardano l'organizzazione della città, il risparmio energetico, la manutenzione del territorio (articolo 4).

Possono accedere ai lavori socialmente e ambientalmente utili i lavoratori iscritti alle liste di mobilità, i disoccupati iscritti alle liste di collocamento da almeno dodici mesi, i disoccupati che percepiscono una indennità di disoccupazione e i lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria, residenti nello stesso ambito territoriale circoscrizionale. Tra i criteri per definire le graduatorie è riservata alle donne una quota non inferiore al rapporto percentuale tra la componente femminile e il totale dei disoccupati (articolo 5).

La copertura finanziaria è assicurata dall'imposta patrimoniale, per cui è data delega al Governo.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I.

FONDO PER LA FORMAZIONE, IL LAVORO E IL RISANAMENTO AMBIENTALE

ART. 1.

(Fondo per l'occupazione)

1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo per la formazione, il lavoro e il risanamento ambientale, allo scopo di finanziare i provvedimenti e i progetti di cui agli articoli 2 e 3.

2. La dotazione del Fondo è stabilita, per l'anno 1995, in lire 15.000 miliardi. A partire dall'anno 1996, l'ammontare dei conferimenti al Fondo sarà determinato annualmente con la legge finanziaria. Alla dotazione e ai conferimenti predetti si aggiungono gli stanziamenti relativi alla fiscalizzazione degli oneri sociali e agli sgravi contributivi, nonché eventuali contributi delle regioni.

3. Il Fondo è suddiviso in due quote:

a) una quota del 20 per cento è destinata agli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, da effettuarsi da parte delle amministrazioni centrali. Tale quota è ripartita dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE); alle riunioni del CIPE che hanno per oggetto tale ripartizione partecipano, con diritto di voto, i Ministri dell'ambiente, della pubblica istruzione e per i beni culturali e ambientali;

b) una quota dell'80 per cento è ripartita tra le commissioni regionali per l'impiego, sulla base del numero comples-

sivo dei disoccupati, degli iscritti alle liste di mobilità e dei lavoratori ammessi al trattamento straordinario di integrazione salariale, presenti nei rispettivi territori regionali.

4. Il Governo è delegato ad adottare entro il 31 dicembre 1994, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, un decreto legislativo che disciplini le modalità di utilizzazione, da parte delle commissioni regionali per l'impiego, degli stanziamenti relativi alla fiscalizzazione degli oneri sociali e agli sgravi contributivi, in conformità ai principi di cui all'articolo 2.

ART. 2.

(Attività delle commissioni regionali per l'impiego).

1. Le commissioni regionali per l'impiego e i corrispondenti organi esistenti nelle regioni a statuto speciale redigono un bilancio della situazione sociale e occupazionale della regione, precisando la situazione occupazionale esistente, i progetti approvati a quelli che potenzialmente possono essere avviati, e fornendo una previsione del loro impatto sociale e occupazionale. Le commissioni formulano altresì un piano per l'occupazione, in relazione ai compiti loro attribuiti dalla presente legge ed ai progetti redatti dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, per le finalità di cui all'articolo 4.

2. Le imprese che a qualsiasi titolo godono di trasferimenti di denaro da parte dello Stato o di enti pubblici o ricevono commesse pubbliche, devono fornire i dati relativi in un prospetto allegato al bilancio, unitamente ad un quadro dell'incremento occupazionale da essi determinato e alle previsioni relative all'anno successivo.

3. Le commissioni regionali per l'impiego possono:

a) contrattare con le imprese un'imponibile di mano d'opera, in relazione ai

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

trasferimenti e alle commesse di cui al comma 2;

b) modulare, sulla base di criteri generali determinati dal CIPE, la fiscalizzazione degli oneri sociali e gli sgravi contributivi in maniera tale:

1) da non aumentare la massa globale dei contributi dovuti dalle imprese, nel caso di un aumento del numero degli addetti a fronte di riduzione di orario a parità di salario, concordate nei contratti aziendali;

2) da ridurre in maniera decrescente per un triennio gli oneri sociali sopportati dalle aziende che hanno concordato riduzioni di orario ai sensi del numero 1).

ART. 3.

(Progetti per lavori socialmente e ambientalmente utili e corsi di formazione).

1. Ogni anno, entro il 31 marzo, le amministrazioni del settore statale e gli enti locali e regionali che hanno necessità di attivare lavori socialmente ed ambientalmente utili o corsi di formazione ad essi connessi, ne elaborano i progetti e li presentano alle commissioni regionali per l'impiego, competenti per territorio.

2. In ogni regione la commissione regionale per l'impiego vigila, mediante un apposito nucleo di valutazione al quale partecipano i rappresentanti dei Ministeri interessati, sui progetti presentati e, sulla base dei criteri di priorità stabiliti triennalmente dal CIPE, delibera la graduatoria dei progetti da finanziare.

3. Ai fini dell'approvazione dei progetti di cui al comma 2, le commissioni regionali per l'impiego danno priorità:

a) a parità di condizioni, a programmi relativi ad attività indicate ovvero promosse dagli enti territoriali;

b) ai progetti idonei a conseguire, anche mediante apposita preparazione professionale dei giovani, risultati suscettibili di promuovere occasioni di lavoro;

c) ai progetti che consentono di conseguire risultati permanenti di recupero e miglioramento di fruibilità del bene oggetto dell'intervento.

4. I progetti sono formulati secondo un modello approvato dal CIPE su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione centrale per l'impiego. I progetti sono corredati dalla documentazione relativa alla autorizzazione rilasciata dalle competenti amministrazioni, ove esse siano necessarie alla loro attuazione, e devono in ogni caso indicare:

a) l'impresa responsabile dell'attuazione del progetto;

b) il numero e la qualifica dei lavoratori da impiegare nello svolgimento delle iniziative nonché l'eventuale attività formativa;

c) l'area dell'intervento, le modalità della sua attuazione e gli obiettivi che si intendono raggiungere;

d) la durata dell'intervento, che non dovrà essere inferiore a sei mesi e superiore a tre anni, salvo quanto previsto dal comma 5;

e) l'onere finanziario complessivo connesso alla realizzazione dell'intervento, illustrato analiticamente anche con riferimento ai fattori produttivi. In ogni caso l'onere del quale si chiede il finanziamento, per le regioni e gli enti locali, non deve essere superiore, nel complesso, a lire 10 miliardi salvo autorizzazione del CIPE;

f) le istituzioni competenti per materia e territorio eventualmente coinvolte nella formulazione del progetto e nella sua attuazione;

g) il numero e la qualificazione professionale dei dipendenti preposti all'attuazione dell'iniziativa, tenuti ad attestare lo svolgimento dell'attività da parte di singoli.

5. I progetti sono prorogabili oltre il primo triennio sulla base di una valuta-

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

zione accurata dell'esperienza svolta e dei risultati prodotti da parte del CIPE di intesa con la commissione centrale per l'impiego.

6. Ogni ente pubblico di cui al comma 1 che si è avvalso di lavori socialmente ed ambientalmente utili, è tenuto a presentare, entro il 20 dicembre di ogni anno, una relazione alla commissione regionale per l'impiego circa:

- a) lo stato del progetto finanziato;
- b) il numero di utenti beneficiari del servizio attivato;
- c) le modalità di impiego dei lavoratori nel servizio attivato;
- d) l'entità dei finanziamenti utilizzati.

ART. 4.

(Criteri di priorità per i progetti).

1. I programmi, i progetti ed i corsi formativi devono prioritamente essere rivolti:

- a) alle nuove tecnologie e forme di organizzazione del lavoro;
- b) alla tutela del territorio, compresi i corsi d'acqua, le spiagge e le montagne, ed alla salvaguardia dell'equilibrio ecologico e dell'ambiente;
- c) alla raccolta differenziata, alla gestione di discariche e di impianti per il trattamento di rifiuti solidi urbani, all'adeguamento di reti idriche e fognanti e della viabilità;
- d) alla prevenzione, tenuta e manutenzione del verde pubblico attrezzato;
- e) alla prevenzione, tutela e sicurezza della salute nei luoghi di lavoro;
- f) all'apprendimento dei mestieri risalenti all'artigianato tradizionale, alla diffusione dell'agriturismo, agli itinerari turistici e culturali, alla tutela e valorizzazione dei beni naturali e culturali;

g) ad interventi di riabilitazione professionale, con priorità per gli handicappati, i tossicodipendenti e gli immigrati;

h) ad interventi mirati alla persona, con particolare riguardo ai minori, alle devianze sociali ed ai problemi dei soggetti della terza età.

2. Per il 1995 le priorità riguardano l'organizzazione delle città, il risparmio energetico, la manutenzione del territorio. In particolare:

a) dovranno essere destinati al finanziamento di progetti presentati dai comuni le seguenti somme:

1) lire 1.200 miliardi per la coibentazione di tre milioni di appartamenti con priorità per i comuni del centro-nord;

2) lire 1.200 miliardi per l'installazione di scaldabagni solari in due milioni e mezzo di appartamenti con priorità per i comuni del centro-sud;

3) lire 200 miliardi per l'ispezione termica degli edifici;

4) lire 4.000 miliardi per il recupero e la riqualificazione dei centri storici delle quattrocento maggiori città italiane;

5) lire 1.500 miliardi per la realizzazione di 2.500 chilometri di sedi proprie per *tramway*, *filobus* e metropolitane leggere, concentrando il 50 per cento dell'intervento nei comuni di Roma, Milano, Napoli e Genova;

b) per i progetti regionali dovranno essere destinati prioritariamente:

1) lire 1.500 miliardi per l'interventi di rinaturazione su 50.000 chilometri di corsi di acqua dando priorità ad interventi di riassetto idrogeologico in Liguria;

2) lire 400 miliardi per interventi di riforestazione su 200.000 ettari;

3) lire 1.050 miliardi finalizzati a fornire una assistenza tecnica agli agricoltori per la riconversione eco-produttiva delle aziende in crisi;

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

c) per i progetti dello Stato, dovranno essere accordati con priorità 50 miliardi di lire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il finanziamento di progetti di produzione di energia da fonte eolica.

ART. 5.

(Lavoratori dipendenti impiegati in lavori socialmente e ambientalmente utili).

1. I lavori socialmente ed ambientalmente utili attivati devono avere caratteristiche di straordinarietà e non devono servire a coprire eventuali carenze di organico degli enti pubblici nello svolgimento delle proprie attività ordinarie.

2. I lavoratori impegnati nei lavori di cui al comma 1 devono segnalare alla commissione regionale per l'impiego competente il loro eventuale utilizzo in mansioni non connesse al progetto ammesso al finanziamento.

3. L'ispettorato del lavoro, anche su richiesta della commissione regionale per l'impiego o delle organizzazioni sindacali, può compiere ispezioni presso gli enti per controllare le modalità di impiego dei lavoratori nell'ambito dei programmi di inserimento e la corrispondenza dell'attività svolta al programma approvato.

4. Le commissioni regionali per l'impiego, nella delibera di approvazione dei progetti di cui all'articolo 3, stabiliscono un imponibile di manodopera.

5. Ai posti di lavoro stabiliti dall'imponibile di manodopera di cui al comma 4 sono avviati i lavoratori che abbiano superato il diciottesimo anno di età e che vengano a trovarsi in una delle seguenti condizioni:

a) siano iscritti alle liste di mobilità;

b) siano disoccupati che risultino iscritti nella 1^a classe del collocamento da almeno dodici mesi;

c) siano disoccupati che percepiscono un'indennità di disoccupazione;

d) siano ammessi al trattamento straordinario di integrazione salariale.

6. La chiamata per partecipare ai lavori socialmente e ambientalmente utili è numerica al 50 per cento e avviene sulla base delle graduatorie stilate dalle sezioni circoscrizionali per l'impiego. Le liste sono formate mediante la compilazione di schede individuali, conformi ad un modello predisposto dalla commissione centrale per l'impiego, che contengono dati anagrafici, informazioni relative al reddito, al nucleo familiare, al titolo di studio, ed ogni altro dato necessario per la formazione delle graduatorie. L'indicazione di dati falsi comporta l'esclusione permanente da tali graduatorie.

7. Le liste di cui al comma 6 sono formate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e rinnovate semestralmente sulla base di criteri automatici, per stabilire le graduatorie. Tali criteri devono tener conto del reddito individuale, dell'anzianità di iscrizione nella prima classe delle liste di collocamento e riservare alle donne, in ogni circoscrizione, una quota non inferiore al rapporto percentuale tra la componente femminile e il totale dei disoccupati in ciascun settore e qualifica.

8. Le attività previste dai programmi possono essere proposte solo a quei soggetti che risiedono nello stesso ambito territoriale circoscrizionale, delimitato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 28 febbraio 1987, n. 56.

9. Nel proporre attività di cui al comma 8 si deve tener conto delle eventuali professionalità preesistenti dei soggetti beneficiari, favorendone la salvaguardia e lo sviluppo.

10. I lavoratori in cui al comma 5 possono essere avviati ai programmi formativi concordati tra l'agenzia per l'impiego o la struttura sostitutiva di essa, di cui all'articolo 24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e l'assessorato regionale competente, o altro organo regionale, nel rispetto della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, delle leggi regionali in materia, nonché dei piani di formazione professionale adottati dalle regioni stesse. Tali programmi possono essere formulati in modo da consentire l'ac-

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

cesso ai finanziamenti della Comunità europea. I programmi sono anche rivolti a recuperare l'evasione dall'obbligo scolastico in raccordo con le strutture centrali e periferiche del Ministero della pubblica istruzione.

11. Al termine della partecipazione ai corsi e alle attività previsti dagli articoli 2 e 3 e dal comma 10 del presente articolo, ove non sussista la possibilità di ulteriore iscrizione o avviamento, il lavoratore ha diritto a percepire le indennità ordinarie di disoccupazione.

ART. 6.

(Copertura finanziaria)

1. Il Fondo di cui all'articolo 1 è finanziato con il gettito dell'imposta di cui al capo II della presente legge ed in particolare con la quota riservata di cui agli articoli 8 e 9.

CAPO II

IMPOSTA SUI GRANDI PATRIMONI

ART. 7.

*(Delega per l'istituzione
dell'imposta patrimoniale)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo al fine di istituire una imposta patrimoniale ordinaria e straordinaria, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) è obbligatoria la nominatività di ogni rapporto acceso con aziende di credito o finanziarie e di tutti i valori mobiliari, compresi i titoli di Stato;

b) ai fini del computo della base imponibile delle imposte patrimoniali, ordinarie e straordinarie, sono considerati tutti i beni patrimoniali esistenti nel territorio italiano: depositi e valori mobiliari, beni di tesaurizzazione, beni immobili,

beni mobili registrati di valore unitario superiore ai 50 milioni di lire;

c) il trasferimento a titolo oneroso e gratuito dei beni di cui alla lettera b), nonché l'attestazione della loro proprietà, devono essere accompagnati dalla certificazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta patrimoniale, pena la nullità dell'atto. Tale certificazione deve poter essere esibita per un periodo di cinque anni dalla scadenza dei termini di pagamento dell'imposta ordinaria e straordinaria;

d) viene definita una quota esente fino a lire 150 milioni di imponibile, oltre al valore della casa di effettiva abitazione;

e) sono esenti le merci ed i beni strumentali utilizzati a fini di attività di impresa (produttiva, commerciale e di servizio).

ART. 8.

(Imposta patrimoniale generale straordinaria).

1. L'imposta patrimoniale generale straordinaria viene definita sulla base delle seguenti aliquote:

a) 1 per cento per i beni posseduti da persone fisiche, fino all'ammontare di lire 500 milioni;

b) 2 per cento per i beni posseduti da persone fisiche oltre i 500 milioni di lire e fino ad 1 miliardo di lire;

c) 3 per cento per i beni posseduti da persone fisiche oltre 1 miliardo di lire e per quelli posseduti da persone giuridiche, di qualsiasi importo.

2. L'imposta patrimoniale generale straordinaria viene prelevata *una tantum* nell'anno 1995 ed è pagabile in due rate annuali.

3. Una quota del 10 per cento del gettito dell'imposta patrimoniale generale straordinaria è destinata a finanziare l'istituzione del Fondo nazionale per lo sviluppo dell'occupazione.

ART. 9.

(Imposta patrimoniale generale ordinaria)

1. L'imposta patrimoniale generale ordinaria sostituisce le imposte patrimoniali attualmente esistenti.

2. L'imposta patrimoniale generale ordinaria è computata nella seguente misura:

a) 0,5 per cento per i beni posseduti da persone fisiche fino all'ammontare di lire 500 milioni;

b) 1 per cento per i beni posseduti da persone fisiche oltre i 500 milioni di lire e fino ad 1 miliardo di lire;

c) 1,5 per cento per i beni delle persone fisiche oltre un miliardo di lire e per quelli posseduti da persone giuridiche, di qualsiasi importo.

3. Il gettito dell'imposta viene così ripartito:

a) il 5 per cento è destinato ad alimentare il Fondo nazionale per lo sviluppo dell'occupazione;

b) il 50 per cento è destinato alla finanza locale;

c) il 45 per cento è destinato all'erario.

4. In caso di esportazione di beni soggetti alla imposizione patrimoniale ordinaria, viene operato un prelievo pari a cinque annualità dell'imposta stessa.

5. L'applicazione dell'imposta patrimoniale generale ordinaria si applica a decorrere dal 1° gennaio 1995.

